



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO  
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF III

*Posiz. 28/6*

OGGETTO: Decreto Ministeriale prot. n. 7490 del 2 luglio 2013, recante Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli – Circolare esplicativa.

DG PREF  
Prot. Uscita del 26/07/2013  
Numero: **0011289**  
Classifica:

*Roma*



Agli Uffici territoriali

Ai Laboratori

Agli Uffici PREF I, II e IV

Alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore

Al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca  
LORO SEDI

All'Agenzia delle Dogane  
Direzione Centrale Tecnologie per l'innovazione  
Ufficio integrazione tecnologica  
Via Mario Carucci, 71  
00143 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
Viale XXI Aprile, 55  
00165 ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
Viale Romania, 45  
00197 ROMA

All'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato  
Via Giosuè Carducci  
00187 ROMA

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per la Polizia Stradale Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato  
Piazza del Viminale, 1  
00184 ROMA

All'ANCI  
Via dei Prefetti, 46  
00186 ROMA

Alle Organizzazioni interprofessionali e alle  
Associazioni di categoria operanti nel settore  
vitivinicolo

LORO SEDI

Alle strutture di controllo pubbliche e private  
operanti nel settore vitivinicolo

LORO SEDI

./.

## 1. PREMESSA

E' in corso di pubblicazione il decreto ministeriale indicato in oggetto, recante le nuove disposizioni atte a consentire agli speditori nazionali, a partire dal 1° agosto p.v., di redigere ed utilizzare i documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, vale a dire l'art. 185 quater del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed il Titolo III del Reg. (CE) n. 436/2009 (modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 314/2012 – il Reg. (CE) n. 436/2009 d'ora in poi sarà chiamato "regolamento").

Il decreto in parola (d'ora in poi chiamato "decreto"), insieme agli allegati al medesimo e, precisamente, l'Allegato I, recante lo schema del documento di accompagnamento denominato "Modello MVV" (art. 5, comma 1), e l'Allegato II, recante le istruzioni per la compilazione del "Modello MVV", si uniscono alla presente circolare (Allegato 1), con la quale si ritiene opportuno illustrarne i contenuti più importanti al fine di rendere più agevole l'imminente fase di prima applicazione da parte di tutti gli operatori interessati, sia istituzionali che della filiera della produzione e del commercio.

In proposito, si evidenzia fin d'ora ai destinatari della presente circolare l'opportunità di dare la massima diffusione e che la stessa, ad ogni buon conto, sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (*home page – filiere - vino e home page - qualità e sicurezza - ispettorato centrale repressione frodi*).

E' noto che, come stabilito dall'articolo 3, terzo comma, del richiamato Reg. (UE) n. 314/2012, già in vigore dal 15 aprile 2012, la validità dei documenti di accompagnamento redatti ai sensi della previgente normativa è stata prorogata fino al 1° agosto 2013.

Con ciò si intende che per i prodotti vitivinicoli **destinati ad altri Stati membri dell'UE** o ad un **Paese terzo** non potranno essere più utilizzati i cosiddetti modelli "IT" di cui al decreto n. 768/1994.

Quindi, il decreto si è reso necessario, soprattutto, **per consentire, dal 1° agosto in poi**, agli speditori non già obbligati alla redazione dei documenti previsti dalla disciplina delle accise (e-AD e DAS) e cioè ai **"piccoli produttori" o a tutti coloro che spediscono prodotti vitivinicoli non sottoposti ad accisa** (principalmente mosti di uve, mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati e rettificati nonché succhi di uve) verso un destinatario stabilito nell'Unione europea oppure in un Paese Terzo, **di redigere un documento di accompagnamento conforme alle nuove disposizioni** contenute nell'art. 24, paragrafo 1, punto iii), del regolamento (introdotte con l'art. 2, punto n. 3), del Reg. (UE) n. 314/2012).

Viceversa, si ritiene opportuno evidenziare fin d'ora che, per quanto riguarda la **circolazione nazionale**, fino a quando non entreranno in applicazione le apposite

determinazioni dipartimentali relative al documento elettronico (Capo III del decreto), coloro che non intendono avvalersi di un documento di accompagnamento conforme alle predette nuove disposizioni **possono continuare ad utilizzare i documenti** stabiliti dal decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 e dall'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale del 27 novembre 2008.

## **2. IL SISTEMA DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI A PARTIRE DAL 1° AGOSTO 2013.**

Ai Capi I, II e III del decreto sono dettate le disposizioni che riguardano la redazione e l'utilizzo dei "nuovi" documenti e, in particolare, del documento denominato "MVV".

Nel Capo IV, invece, è stata collocata la disciplina di raccordo fra le "vecchie" disposizioni e le "nuove" contenute nei citati Capi I, II e III.

Si procederà di seguito ad esaminare e riassumere il contenuto dei singoli Capi del decreto.

### **2.1. CAPO I – Generalità (articoli da 1 a 4)**

Nel Capo I sono definiti:

- il **campo di applicazione** (art. 1), che consiste nell'individuare l'ambito in cui si interviene e nell'operare il necessario raccordo delle disposizioni contenute nel regolamento, in particolare per quanto riguarda i trasporti di prodotti vitivinicoli per i quali non sono applicabili i vincoli di circolazione che derivano dalla disciplina delle accise (elencati all'art. 3, comma 1); in altre parole, stante l'integrale, diretta applicabilità del regolamento, nel decreto sono contenute le sole disposizioni sussidiarie al regolamento medesimo nonché quelle supplementari atte a concretizzarne i precetti. Il richiamo nel decreto di taluni articoli del regolamento deriva da mere esigenze di chiarezza del testo: è il caso, ad esempio, del comma 1 dell'art. 3, laddove, pur essendo di tutta evidenza che il decreto non può stabilire diversamente, si è preferito richiamare l'art. 25 del regolamento per consentire a chi legge di cogliere immediatamente che l'obbligo di scortare il trasporto di un prodotto vitivinicolo con un documento di accompagnamento sussiste solo nei casi dove non vale la disciplina delle accise e dove non ci sia già una espressa esenzione sancita dal regolamento;
- i **requisiti nella redazione di qualsiasi documento di accompagnamento di prodotti vitivinicoli** e cioè la necessità che esso scorti il trasporto, che contenga le informazioni previste dall'Allegato VI del regolamento e dai Capi II e III del decreto (art. 3, comma 2), comprese quelle che danno evidenza dell'avvenuta procedura di autenticazione, purché tali informazioni siano riportate secondo le istruzioni fornite nell'Allegato II al decreto stesso (art. 6, comma 8);
- il principio in virtù del quale **qualsiasi documento che si conformi ai sopra citati requisiti vale quale documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli** (art. 3, comma 3), anche nel caso in cui siano trasportati prodotti vitivinicoli confezionati, sul territorio italiano, congiuntamente ad altri prodotti (art. 3, comma 4) ed anche nel caso in cui i prodotti stessi siano esportati (o spediti verso determinati altri territori degli Stati membri dell'Unione europea - art. 3, comma 5); ciò significa che, in tutti i casi cui si è accennato al primo trattino, se un'altra disciplina prevede l'emissione di un documento (ad esempio il "documento di trasporto" di cui al D.P.R. n. 633/72 ed al D.P.R. n. 472/96 oppure la "scheda di trasporto" di cui al D.Lgs. n. 286/2005 ed al decreto interministeriale

n. 554/2009), è consentito emettere anche un solo documento, a condizione che rechi tutti gli elementi richiesti dalle diverse discipline ad essi applicabili; pertanto, stanti le specifiche competenze di questo Ministero, il **modello MVV** di cui all'Allegato I del decreto (e quelli ad esso sostanzialmente conformi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2) nonché la **bolletta di consegna** dei sottoprodotti (di cui all'articolo 4, commi 2 e 3) sono stati previsti al fine di porre in condizione l'operatore interessato di rispettare gli obblighi che derivano dalla speciale normativa vitivinicola dell'Unione europea, rimanendo inteso che gli stessi non sono idonei anche per assolvere agli obblighi fiscali, salvo che l'operatore interessato li integri con le indicazioni a tali finalità necessarie;

- la **disciplina di alcuni casi specifici** (art. 3, comma 6, ed art. 4), ai quali è stata data una trattazione separata; ci si riferisce, in particolare:
  1. alle disposizioni applicabili ai documenti previsti dalla disciplina delle accise (art. 3, comma 6);
  2. alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi (art. 4, comma 1);
  3. alla bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta (art. 4, comma 2).

Nell'allegato 2 alla presente circolare e, in particolare, nei paragrafi da 1 a 3 sono riportate specifiche informazioni sull'emissione e sulla redazione dei precitati documenti ed al quale si rinvia per il dettaglio.

## **2.2. CAPO II – I Documenti cartacei (articoli da 5 a 15)**

### **2.2.1. Emissione e compilazione del modello/documento MVV (articoli da 5 a 7)**

Nel Capo II vengono definite, in particolare, le modalità di emissione e compilazione dei “**nuovi**” documenti di accompagnamento vitivinicoli **cartacei**.

Sono previste **due tipologie di documenti MVV**:

- a) **predisposti dallo speditore (art. 5, comma 4, lett. a)** con una numerazione progressiva apposta direttamente dallo stesso, secondo modalità specifiche ed in relazione ad una contabilità interna vitivinicola riferita a ciascun anno solare (cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). Questi documenti sono soggetti a timbratura preventiva da parte delle Autorità competenti solo in caso di convalida mediante il Comune (art. 9 del decreto) o mediante microfilmatura (art. 10 del decreto);
- b) **prenumerati e prestampati da tipografie autorizzate (art. 5, comma 4, lett. b)**; questi documenti **non** sono soggetti alla timbratura preventiva da parte delle Autorità competenti.

Da un punto di vista generale, i documenti di accompagnamento vitivinicoli **sono conformi all'allegato I del decreto (modello MVV)** oppure possono essere utilizzati modelli MVV diversi purché contengano almeno le stesse informazioni, **contraddistinte dal corrispondente numero di casella**.

Tuttavia per la **circolazione nazionale**, oltre alla possibilità di continuare ad utilizzare i documenti contemplati dalla “vecchia” normativa sono **previste le seguenti disposizioni semplificate**:

- a) può essere utilizzato, in alternativa al precitato *modello MVV*, anche un documento MVV “**liberamente**” redatto dallo speditore, che può **non** riportare l’indicazione dell’ “Unione europea”, del relativo logo, di “Italia”, dell’emblema di Stato ed i riferimenti dell’autorità competente per il luogo di partenza. Tali documenti recano le stesse informazioni dell’allegato I al decreto, precedute dalla dicitura relativa all’informazione da indicare, e possono, pertanto, **non riportare il numero identificativo della casella**.
- b) per i soli **prodotti confezionati**, i documenti di accompagnamento **non sono soggetti alle specifiche procedure di “convalida”** previste dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del decreto, **né** è necessario utilizzare documenti prestampati da tipografie autorizzate o preventivamente timbrati da parte delle Autorità competenti. In tal caso l’autenticità del documento è assicurata dalla univocità della numerazione ad esso assegnata.

### 2.2.2. *Modalità di convalida (articoli da 8 a 11)*

Gli **articoli 8, 9 e 10 del decreto** prevedono le procedure per la convalida, obbligatoria, dei documenti di accompagnamento per i trasporti di prodotti vitivinicoli:

- ✓ **sfusi** che avvengono esclusivamente sul **territorio nazionale**;
- ✓ **sfusi** destinati ad altri **Stati membri dell’UE o Paesi Terzi**;
- ✓ **confezionati** destinati ad altri **Stati membri dell’UE o Paesi Terzi**.

In proposito, rispetto al sistema vigente prima del 1° agosto 2013 sono state introdotte talune, importanti novità:

- è previsto un nuovo sistema di **convalida dei documenti cartacei mediante PEC** di cui all’art. 8 del decreto. Tale modalità, tuttavia, **sarà operativa solo a seguito dell’adozione di una specifica Determinazione dipartimentale**, in corso di predisposizione, nella quale verranno riportate le istruzioni per la relativa attuazione. Per i documenti da convalidare mediante tale sistema **non** è obbligatoria la timbratura preventiva **né** l’utilizzo di modelli prestampati da una tipografia autorizzata;
- sono state **mantenute le modalità di convalida mediante Comune** (art. 9 - Sez A) e **mediante microfilmatrice** (art. 10), con **elementi di semplificazione**. Infatti in tali casi di convalida è necessario utilizzare un documento timbrato preventivamente da parte delle Autorità competenti solo se predisposto e numerato dallo speditore, mentre qualora il documento utilizzato sia stato prestampato da una tipografia autorizzata, non è necessaria la timbratura preventiva.

Inoltre, l’art. 11 del decreto prevede una nuova **particolare procedura di convalida, semplificata e alternativa** alle altre, applicabile ai documenti che scortano i **trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati, anche qualora destinati ad altri Stati membri dell’UE o a Paesi terzi** e per i quali, ovviamente, non deve essere emesso un documento “accise” (si fa riferimento, quindi, ai trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati spediti da un piccolo produttore oppure di prodotti vitivinicoli confezionati non sottoposti al regime delle accise). In questo caso è sufficiente che il trasporto sia scortato da un modello MVV prestampato e

prenumerato da una tipografia autorizzata, debitamente compilato, datato e firmato dallo speditore prima dell'inizio del trasporto.

### ***2.2.3. Trasporti di determinati prodotti vitivinicoli sfusi - invio di copia del documento di accompagnamento (articolo 14)***

L'articolo 29 del regolamento obbliga gli speditori ad informare gli Uffici territoriali di questo Ispettorato dei trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi ivi elencati al comma 2: in particolare, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall'e-AD o dal documento emesso in procedura di riserva (per tali documenti l'informazione è immessa nel sistema EMCS dell'Agenzia delle Dogane e posta a conoscenza dei predetti Uffici territoriali), è necessario l'invio di una copia del documento di accompagnamento. In proposito, l'art. 14 del decreto ha stabilito modalità specifiche, tenendo conto delle procedure di convalida del documento adottate dallo speditore.

Per la convalida **mediante PEC**, si precisa che con la Determinazione dipartimentale con cui la stessa verrà resa operativa, verranno fornite anche le istruzioni per le modalità di trasmissione all'Ufficio territoriale dei documenti vitivinicoli convalidati mediante tale sistema.

Qualora si effettui la convalida tramite il **Comune** oppure la **microfilmatura**, lo speditore deve trasmettere all'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico, una copia del documento convalidato, tramite la PEC, la consegna a mano oppure l'invio di un fax, rispettando i seguenti termini (art. 14, comma 4):

- per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell'UE, al più tardi al momento della partenza del mezzo;
- per quelli effettuati interamente sul territorio nazionale, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione (in quest'ultimo caso il documento convalidato trasmesso in copia può essere il documento modello IT).

Si chiarisce che deve ritenersi tuttora sussistente l'obbligo stabilito dall'art. 14, comma 5, della L. n. 82/2006, concernente l'invio di copia del documento che scorta il trasporto delle fecce posto che, diversamente da quello previsto dall'art. 29 del regolamento, esso fa riferimento alla necessità di comunicare le avvenute operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce.

### ***2.2.4. Uve da tavola avviate alla trasformazione e loro sottoprodotti (articolo 15)***

L'articolo 15 del decreto reca particolari disposizioni per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti. Per un approfondimento sull'argomento si rinvia all'allegato 2, paragrafo 4, della presente circolare.

## **2.3. CAPO III – Documenti elettronici (articolo 16)**

Il Capo III reca il presupposto giuridico per l'implementazione del sistema per l'emissione del **documento elettronico**. Attualmente il sistema **non è operativo** ed è in fase di sviluppo. Con Determinazione dipartimentale saranno stabilite la data di attivazione del sistema, nonché le relative modalità e condizioni applicative.

## **2.4. Capo IV – Disposizioni transitorie e finali (articoli 17 e 18)**

Gli articoli 17 e 18 del decreto prevedono il regime transitorio che consente, limitatamente alla circolazione nazionale, l'utilizzo dei "vecchi" documenti (modelli IT di cui al DM 768/1994, documenti di cui al Decreto direttoriale 14 aprile 2009 e bollette di consegna di cui al DM 27 novembre 2008) anche successivamente al 1° agosto 2013.

Inoltre, con l'emanazione della Determinazione dipartimentale, saranno assicurate modalità gradualmente per transitare dai documenti cartacei al documento elettronico, al fine di rendere più agevole il passaggio al nuovo sistema, evitando ripercussioni ed aggravii per gli operatori.

### 3. QUADRO SINOTTICO (allegato 3)

Nell'allegato 3 si riporta un quadro sinottico, riepilogativo dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli **che possono essere utilizzati dal 1° agosto p.v.** per scortare i trasporti con inizio sul territorio nazionale. Nei relativi prospetti, oltre ai casi di utilizzo dei diversi documenti, sono stati evidenziati i rispettivi requisiti applicabili per la loro autenticazione, quali risultanti sia dalle disposizioni della disciplina delle accise, che da quelle del regolamento e del decreto (Prospetti nn. 1, 2, 3, 4 e 5). Si sottolinea che, per gli obblighi di redazione ed autenticazione dei documenti istituiti dal decreto dovranno essere osservate le puntuali disposizioni contenute negli articoli da 5 a 11 del decreto e le relative modalità descritte nell'Allegato II al decreto medesimo, alle quali si rinvia.

Nel quadro sinottico vengono inoltre riepilogati i casi di esenzione dall'obbligo di emettere un documento di accompagnamento (Prospetto n. 6): in proposito, si precisa che l'articolo 25 del regolamento non è stato modificato e che, pertanto, non è stata introdotta alcuna innovazione rispetto allo *status quo*.

Si evidenzia che non si è fatto cenno al documento elettronico (Capo III - art. 17 del decreto), la cui effettiva implementazione si verificherà solo con l'emanazione delle apposite Determinazioni dipartimentali.


In appendice al quadro sinottico è fornita, altresì, l'illustrazione sull'emissione e redazione dei singoli documenti in funzione della tipologia di trasporto, riportando i commenti ai singoli prospetti.

Nelle more del perfezionamento dell'iter di emanazione e pubblicazione del decreto, si confida nella fattiva collaborazione dei destinatari della presente affinché il contenuto della stessa sia ampiamente diffuso presso gli operatori economici ed istituzionali interessati.

Si raccomanda, in particolare, tenuto conto della diretta e integrale applicabilità dell'articolo 3, comma 3, regolamento (UE) n. 314/2012 a partire dal 1° agosto p.v., la diffusione delle informazioni atte a consentire la regolare emissione dei "nuovi" documenti di accompagnamento (modelli MVV), al fine di evitare ostacoli nella commercializzazione dei prodotti vitivinicoli verso gli altri Stati membri dell'Unione europea ed i Paesi terzi.



Il Direttore Generale  
(Emilio Gatto)



**ALLEGATO 3 - QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRASPORTI DI PRODOTTI VITIVINICOLI  
CON INIZIO SUL TERRITORIO NAZIONALE CHE POTRANNO ESSERE REDATTI ED UTILIZZATI DAL 1° AGOSTO 2013**

**PROSPETTO 1 – SPEDIZIONE VERSO ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA**

AMBITO DI CIRCOLAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	PRODOTTI SFUSI	PRODOTTI CONFEZIONATI	TIMBRATURA PREVENTIVA	MODALITA' DI CONVALIDA
Circolazione con inizio dall'Italia e destinazione in altro Stato membro della Unione europea di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, liquorosi, alcolizzati o da uve appassite o stramature)	<b>e-AD</b> (documento elettronico) + informazioni Allegato VI, parte C, del regolamento ed Allegato II del decreto. Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento elettronico oppure da un altro documento commerciale, recanti il codice ARC	SI	SI	NO	Attribuzione del codice ARC dal sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane.
	<b>Documento di riserva</b> (documento cartaceo) + informazioni Allegato VI, parte C, del regolamento ed Allegato II del decreto.	SI	SI	NO	<b>Si osserva esclusivamente</b> la procedura di cui all'art. 9 della Det..Dir. prot. n. 158235/RU del 07/12/2010 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane
Circolazione con inizio dall'Italia e destinazione in altro Stato membro della Unione europea di prodotti ad accisa assoluta trasportati nel territorio dell'UE dopo l'immissione in consumo.	<b>DAS</b> (documento di accompagnamento semplificato – art. 9 del DM n. 210/96) + informazioni Allegato VI, parte C, del regolamento ed Allegato II del decreto.	SI	SI	(vds. le modalità indicate dall'art. 10 del DM n. 210/96)	<b>Obbligatoria solo per i trasporti di prodotti sfusi:</b> Comune Microfilmatura PEC (quando operativa)
Circolazione con inizio dall'Italia e destinazione in altro Stato membro della Unione europea di prodotti vitivinicoli: - spediti da piccoli produttori; - non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino e vinello).	<b>Modello MVV</b> predisposto con numerazione attribuita dallo spedite, (Allegato I al decreto o altri documenti che contengono le stesse informazioni, contrassegnate con gli stessi numeri di casella)	SI	SI	SI (*)	Comune Microfilmatura PEC (quando operativa)
	<b>Modello MVV</b> prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata - Allegato I al decreto o altri documenti che contengono le stesse informazioni, contrassegnate con gli stessi numeri di casella)	SI	SI	NO	
	<b>Modello MVV</b> prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata - Allegato I al decreto o altri documenti che contengono le stesse informazioni, contrassegnate con gli stessi numeri di casella)	NO	SI	NO	La numerazione prestampata dalla tipografia autorizzata costituisce la marca prescritta

(\*) La timbratura preventiva NON è richiesta nel caso si effettui la convalida tramite la PEC (quando sarà operativa)



**PROSPETTO 2 – ESPORTAZIONE O DESTINAZIONE VERSO UNO DEI TERRITORI DI CUI ALL' ART. 5, PAR. 2 E 3, DELLA DIRETTIVA 2008/118/CE**

<b>AMBITO DI CIRCOLAZIONE</b>	<b>TIPO DI DOCUMENTO</b>	<b>PRODOTTI SFUSI</b>	<b>PRODOTTI CONFEZIONATI</b>	<b>TIMBRATURA PREVENTIVA</b>	<b>MODALITA' DI CONVALIDA</b>
esportazione di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa in regime di sospensione (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, liquorosi, alcolizzati o da uve appassite o stramature)	<b>e-AD</b> (documento elettronico) + informazioni Allegato VI, parte C, del regolamento ed Allegato II del decreto. Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento elettronico oppure da un altro documento commerciale, recanti il codice ARC	SI	SI	NO	Attribuzione del codice ARC dal sistema informativo dell' Agenzia delle Dogane.
	<b>Documento di riserva</b> (documento cartaceo) + informazioni Allegato VI, parte C, del regolamento ed Allegato II del decreto.	SI	SI	NO	<b>Si osserva esclusivamente</b> la procedura di cui all' art. 9 della Det..Dir. prot. n. 158235/RU del 07/12/2010 del Direttore dell' Agenzia delle Dogane )
esportazione di prodotti vitivinicoli: - spediti da piccoli produttori; - non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino e vinello).	<b>Modello MVV</b> predisposto e con numerazione attribuita dallo spedite, (Allegato I al decreto o altri documenti che contengono le stesse informazioni, contrassegnate con gli stessi numeri di casella)	SI	SI	SI (*)	Comune  Microfilmatura  PEC (quando operativa)
	<b>Modello MVV</b> prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata - Allegato I al decreto o altri documenti che contengono le stesse informazioni, contrassegnate con gli stessi numeri di casella)	SI	SI	NO	
	<b>Modello MVV</b> prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata - Allegato I al decreto o altri documenti che contengono le stesse informazioni, contrassegnate con gli stessi numeri di casella)	NO	SI	NO	La numerazione prestampata dalla tipografia autorizzata costituisce la marca prescritta

(\*) La timbratura preventiva NON è richiesta nel caso si effettui la convalida tramite la PEC (quando sarà operativa)

**PROSPETTO 3 - CIRCOLAZIONE NAZIONALE (ESCLUSI I CASI ELENCATI AL PROSPETTO 4 E 5)**

<b>AMBITO DI CIRCOLAZIONE</b>	<b>TIPO DI DOCUMENTO</b>	<b>PRODOTTI SFUSI</b>	<b>PRODOTTI CONFEZIONATI</b>	<b>TIMBRATURA PREVENTIVA</b>	<b>MODALITA' DI CONVALIDA</b>
<p>Circolazione con tragitto svolto interamente sul territorio nazionale di prodotti vitivinicoli non sottoposti ai vincoli di circolazione della disciplina delle accise (art. 3, c. 1 del decreto):</p> <p>a) sottoposti ad accisa, la cui aliquota è pari a zero (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, da uve appassite o stramature);</p> <p>b) assoggettati ad accisa ma esclusi dall'obbligo di essere scortati dal DAS (mosti parzialmente fermentati, vini, vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione oppure confezionati in recipienti muniti di contrassegno fiscale);</p> <p>c) esenti ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 504/95 (vino prodotto da privati e consumati da essi o dai loro familiari);</p> <p>d) non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino).</p> <p>e) sottoposti ad accisa, che circolano in regime sospensivo (prodotti intermedi/vini alcolizzati oppure vini liquorosi);</p>	<p><b>Documento di cui al DD 14 aprile 1999</b> (DDT, Fatture, etc.)</p>	NO	SI	NO	Autenticità assicurata dalla numerazione univoca e progressiva del documento (contabilità dello speditore)
	<p><b>Modello IT</b> prestampato dalle tipografie autorizzate</p>	SI	SI	SI	<b>Obbligatoria solo per i trasporti di prodotti vitivinicoli sfusi:</b> Comune Microfilmatura
	<p><b>Documento MVV</b> predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore, (Allegato I al decreto o altri documenti che contengono le stesse informazioni, precedute dalla dicitura relativa all'informazione da indicare).</p>	SI	SI	SI (*)	<b>Obbligatoria solo per i trasporti di prodotti vitivinicoli sfusi:</b> Comune Microfilmatura PEC (quando operativa)
		NO	SI	NO	Autenticità assicurata dalla numerazione univoca e progressiva del documento (contabilità dello speditore)
	<p><b>Documento MVV</b> prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata - Allegato I al decreto o altri documenti che contengono le stesse informazioni, precedute dalla dicitura relativa all'informazione da indicare)</p>	SI	SI	NO	Comune Microfilmatura PEC (quando operativa)
		NO	SI	NO	La numerazione prestampata dalla tipografia autorizzata costituisce la marca prescritta
<p><b>e-AD</b> (documento elettronico) + informazioni Allegato VI, parte C, del regolamento ed Allegato II del decreto. Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento elettronico oppure da un altro documento commerciale, recanti il codice ARC</p>	SI	SI	NO	Attribuzione del codice ARC dal sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane.	

**N.B. nel caso a) indicato alla prima colonna è possibile l'utilizzo dell'e-AD per i prodotti spediti da e destinati a operatori con sede in Italia abilitati dall'Agenzia delle Dogane ad accedere alla procedura dell'e-AD stesso.**

(\*) La timbratura preventiva NON è richiesta nel caso si effettui la convalida tramite la PEC (quando sarà operativa)

**PROSPETTO 4 - CIRCOLAZIONE NAZIONALE: ALCUNI TRASPORTI PARTICOLARI**

<b>AMBITO DI CIRCOLAZIONE</b>	<b>TIPO DI DOCUMENTO</b>	<b>SOTTOPRODOTTI</b>	<b>TIMBRATURA PREVENTIVA</b>	<b>MODALITA' DI CONVALIDA</b>
Circolazione con tragitto svolto interamente sul territorio nazionale di taluni sottoprodotti destinati alla distillazione oppure al ritiro sotto controllo, anche ottenuti da uve da tavola	<b>DAA</b> (DD 18 dicembre 2001)	Fecce da vini liquorosi consegnate ad una distilleria riconosciuta	(vds. le modalità di cui all'art. 2 del DM n. 210/96)	NO
	<b>BOLLETTA DI CONSEGNA XAB</b> (documento prestampato/prenumerato dalle tipografie autorizzate - art. 4, comma 6, primo trattino, DM 27 novembre 2008, di modello conforme ai modelli A e B allegati al DM 29 novembre 1978)	Vinaccia e fecce di vino o altri sottoprodotti, ottenuti anche dalla trasformazione delle uve da tavola, consegnate da un produttore ad una distilleria riconosciuta	NO	NO
	<b>BOLLETTA DI CONSEGNA (modello IT)</b> prestampato/prenumerato dalle tipografie autorizzate - art. 4, comma 6, secondo trattino del DM 27 novembre 200, di modello conforma all'Allegato III al Reg. (CE) n. 436/2009)	Vinaccia, ottenuta anche dalla trasformazione delle uve da tavola, consegnata da un produttore in regime di ritiro sotto controllo e destinate ad un soggetto che le utilizza per <b>uso energetico</b>	SI	NO
	<b>BOLLETTA DI CONSEGNA</b> (documento prestampato/prenumerato dalle tipografie autorizzate - art. 4, commi 2 e 3 del decreto)		NO	NO
	Dichiarazione preventiva di cui all'articolo 5, commi 5 e 7 del DM 27 novembre 2008 (così sostituito dall'art. 1 del DM 4 agosto 2010)	Vinaccia e fecce di vino o altri sottoprodotti, ottenuti anche dalla trasformazione delle uve da tavola o in processi diversi dalla vinificazione, consegnati da un produttore in regime di ritiro sotto controllo per <b>usi alternativi</b>	-	-

**PROSPETTO 5 – ALTRI CASI PARTICOLARI**

<b>AMBITO DI CIRCOLAZIONE</b>	<b>TIPO DI DOCUMENTO</b>	<b>TIMBRATURA PREVENTIVA</b>	<b>MODALITA' DI CONVALIDA</b>
Circolazione nazionale di prodotti vitivinicoli non confezionati in recipienti fino a 60 litri ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l'esclusivo uso personale e dei propri familiari, - cessioni singole non superiori a 3 ettolitri.	<b>Documento MVV</b> predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore, (Allegato I al decreto o altri documenti che contengono le stesse informazioni, precedute dalla dicitura relativa all'informazione da indicare) (#)	NO	Autenticità assicurata dalla numerazione univoca e progressiva del documento (contabilità dello speditore)
	<b>Documento di cui al DD 14 aprile 1999</b> (DDT, Fatture, etc.) (#)		
Spedizione di prodotti sfusi e confezionati con inizio sul territorio nazionale da parte di soggetti non titolari di registro di carico e scarico - A mero titolo esemplificativo: - uve da vino spedite da viticoltori non tenuti a presentare la dichiarazione di raccolta non esentati (Prospetto n. 6); - prodotti vitivinicoli spediti da privati cittadini non esentati (Prospetto n. 6).	<b>Documento MVV</b> con numero di riferimento (preceduto da MVV), seguito da: a) se MVV convalidato dal Comune, codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento; b) se MVV convalidato dall'Ufficio territoriale, dal nome dell'Ufficio e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento.	SI	<b>SI</b> <b>Per i soli trasporti di prodotti sfusi:</b> Comune/Ufficio territoriale (art. 9 - sez B del decreto)

(#) è sempre possibile utilizzare anche i documenti IT e MVV prestampati/prenumerati dalle tipografie autorizzate o preventivamente timbrati e successivamente convalidati.

**PROSPETTO 6 - ESENZIONI** (art. 25 del regolamento)

<b>PRODOTTI</b>	<b>AMBITO DELL'ESENZIONE</b>
uve da vino mosti di uve	il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve, effettuato dal produttore delle uve, per proprio conto, con inizio dal suo vigneto o da un altro impianto che gli appartiene, se la distanza totale da percorrere su strada non è superiore a 40 km e il trasporto è diretto: — se si tratta di un produttore singolo, all'impianto di vinificazione del produttore, — se si tratta di un produttore socio di un'associazione, all'impianto di vinificazione dell'associazione; In casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare la distanza a 70 km
uve da vino	il trasporto di uve, pigiate o meno, effettuato dal produttore delle uve, o per suo conto da un terzo che non sia il destinatario, con inizio dal proprio vigneto: — se il trasporto è diretto all'impianto di vinificazione del destinatario, situato nella stessa zona viticola, e — se la distanza totale da percorrere non è superiore a 40 km; in casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare tale distanza a 70 km;
trasporti di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale superiore o pari a 60 litri, nei seguenti casi	su <u>autorizzazione dell'organismo competente</u> , il trasporto nella stessa unità amministrativa locale o verso un'unità amministrativa limitrofa o, <u>su autorizzazione individuale</u> , il trasporto nella stessa unità amministrativa regionale: — se il prodotto è trasportato tra due impianti di una stessa impresa, fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del regolamento o — se il proprietario del prodotto non cambia e se il trasporto è effettuato per motivi attinenti alla vinificazione, ai trattamenti, al magazzinaggio o all'imbottigliamento;
mosto parzialmente fermentato e vino contenuti in recipienti di volume nominale inferiore a 60 litri	il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri - questa esenzione si aggiunge a quella del rigo successivo: ad esempio, un privato può trasportare in esenzione del documento sia 100 litri di vino confezionato sia anche 30 litri di vino contenuto in una damigiana, anche non etichettata né munita di dispositivo di chiusura a perdere;
prodotti confezionati	il trasporto di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera: — 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, — 100 litri per tutti gli altri prodotti
vino e succo di uve	destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e ad organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate, purché contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri
vino e succo di uve	compresi nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita, purché contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri
vino e succo di uve	caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato, purché contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri
trasporti di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, nei seguenti casi:	prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro
	campioni commerciali
	campioni destinati a un servizio o laboratorio ufficiale

**N.B.:** sono fatti salvi gli obblighi di natura fiscale

## APPENDICE AL QUADRO SINOTTICO

### ➤ PROSPETTO 1 – Spedizione verso altri Stati membri dell'Unione europea

Nel *Prospetto n. 1* sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti con inizio sul territorio nazionale e destinazione in un altro Stato membro dell'Unione europea. Fermi restando i documenti che già da tempo sono utilizzati in applicazione della disciplina delle accise (vedasi per le relative modalità di compilazione l'allegato 2, paragrafo 1), dal 1° agosto p.v. risulterà obbligatorio utilizzare, per gli speditori di prodotti non sottoposti ad accisa e per gli speditori che siano “piccoli produttori” il “modello MVV” allegato al decreto (art. 5, comma 1, e allegato I del decreto). Sarà ugualmente possibile utilizzare anche modelli “personalizzati”, purché contengano, almeno, le stesse informazioni, contrassegnate con gli stessi numeri di casella del “modello MVV”. Il modello in questione, pertanto, dal 1° agosto 2013, in questo specifico caso sostituirà il documento di accompagnamento modello IT istituito con il decreto interministeriale n. 768/94. Si specifica che questi documenti devono sempre recare nell'intestazione il logo dell'Unione europea, l'indicazione “Unione europea”, la menzione “Italia”, l'emblema della Repubblica Italiana (art. 24, paragrafo 4, del regolamento) nonché, nella casella 10, il nome e l'indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza, vale a dire degli Uffici territoriali di questo ICQRF.

Si premette che i documenti possono scortare i trasporti in questione sia dei prodotti allo stato sfuso sia di quelli confezionati.

Nel caso dei trasporti di **prodotti sfusi**, il modello MVV:

- può essere predisposto dallo speditore, il quale dovrà assegnare allo stesso la numerazione che lo identifica univocamente nella propria contabilità, sempre preceduta dalle lettere “MVV” (la numerazione è così formata: XX/YYYYY/ZZZZZ/AAAA in cui XX/YYYYY rappresenta il codice ICQRF, dove XX è la sigla della provincia e YYYYY è la parte numerica; ZZZZZ è il numero progressivo che identifica il documento nella contabilità aziendale vitivinicola e AAAA l'anno di riferimento): in tal caso, è sempre necessaria una timbratura preventiva da parte del Comune o dell'Ufficio territoriale (con le modalità di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto), tranne nel caso si effettui la convalida tramite la PEC, quando sarà resa operativa. Successivamente alla compilazione il documento deve essere convalidato (con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto, cioè tramite la PEC, quando sarà resa operativa, oppure tramite il Comune o tramite la microfilmatura);
- può essere prestampato da una tipografia autorizzata e recare, pertanto, una numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV”: in tal caso il documento non è soggetto alla timbratura preventiva e dovrà essere solo convalidato con le modalità già citate.

Per i **prodotti confezionati**, in applicazione della previsione contenuta nell'articolo 11, comma 1, del decreto possono essere utilizzati anche i documenti sottoposti alle precitate procedure di autenticazione.

Tuttavia, nel caso del trasporto di prodotti confezionati spediti verso un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora si utilizzi il documento prestampato da una tipografia autorizzata, il predetto articolo 11 consente che la numerazione prestampata assegnata dalla

tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV” costituisca anche la convalida apposta ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino e comma 2 del regolamento (marca prescritta dall’Autorità competente prestampata su formulario stampato da una tipografia riconosciuta); in tal caso, pertanto, non è necessaria alcuna ulteriore formalità se non quelle, con riferimento alla casella 18 del modello MVV, di spuntare la dicitura «*convalida ex articolo 26, comma 1, lettera d), punto ii), secondo trattino, e comma 2*» e di apporre la data e la firma dello speditore (rappresentante legale o suo delegato). Si precisa che il documento MVV così predisposto NON può essere utilizzato per i trasporti dei prodotti sfusi.

➤ **PROSPETTO 2 – esportazione o destinazione verso uno dei territori di cui all’art. 5, par. 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE**

Nel *Prospetto n. 2* sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti con inizio sul territorio nazionale e destinazione in un Paese terzo, che si identificano con l’e-AD o con il documento MVV (art. 24, paragrafo 1, lettera b) e art. 27, paragrafo 2, del regolamento). Per quanto riguarda la redazione dei documenti MVV si richiama quanto appena esposto nel commento al *Prospetto n. 1* in merito alle spedizioni effettuate verso un altro Stato membro dell’Unione europea.

➤ **PROSPETTO 3 - circolazione nazionale (esclusi i casi elencati ai prospetti nn. 4 e 5)**

Nel *Prospetto n. 3* sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti che si svolgono interamente sul territorio nazionale. In proposito, occorre premettere che l’articolo 17 del decreto ha stabilito che i documenti già istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 768/94 e del decreto direttoriale 14 aprile 1999 possono essere utilizzati fino all’entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento elettronico, limitatamente alla circolazione nazionale (pertanto, questi documenti non possono essere utilizzati nemmeno nel caso di trasporto di prodotti vitivinicoli destinati all’esportazione con partenza da dogana italiana). L’utilizzo di tali documenti dovrà avvenire in conformità con le citate disposizioni (in particolare, per quanto riguarda il DM n. 768/94, gli articoli 2, 3, comma 1, 4, 5, 6 e 7), la cui vigenza viene anch’essa prorogata, dall’art. 18, comma 3, del decreto, fino alla data di entrata in applicazione di quelle relative al documento elettronico. Si chiarisce, tuttavia, che, per quanto riguarda le indicazioni relative allo speditore, al destinatario, al luogo di consegna, al trasporto, alla quantità e, soprattutto, alla designazione del prodotto, devono essere osservate le modalità che, per le corrispondenti indicazioni da apporre sul documento MVV, sono riportate nell’Allegato II del decreto.

Ciò premesso, si fa presente che, nei casi in cui non sussistono i vincoli di circolazione derivanti dall’applicazione della disciplina delle accise, riepilogati nella prima colonna del prospetto in esame:

- permane la possibilità di utilizzare il “documento” già istituito dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 per il trasporto dei prodotti vitivinicoli confezionati sul territorio nazionale; lo stesso documento; si precisa che per tale documento non è prevista alcuna specifica procedura di autenticazione, essendo necessario e sufficiente che lo stesso rechi le informazioni elencate all’articolo 2 del citato decreto direttoriale (art. 17, comma 1, primo periodo del decreto);
- permane la possibilità di utilizzare il documento di accompagnamento modello IT (conforme al modello contenuto nell’Allegato VII del regolamento prima delle modifiche

introdotte dal regolamento UE n. 314/2012) già istituito ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del DM n. 768/94, prestampato dalle tipografie autorizzate (art. 3, comma 1, del DM n. 768/94) e preventivamente timbrato ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, per scortare il trasporto, sul territorio nazionale, sia dei prodotti vitivinicoli confezionati nonché di quelli allo stato sfuso, in quest'ultimo caso a condizione che lo stesso sia successivamente convalidato secondo le disposizioni degli articoli 5 (convalida presso il Comune) e 6 (convalida tramite microfilmatura) del già citato DM n. 768/94; si precisa che il documento modello IT non può essere convalidato tramite la PEC (anche quando la stessa diverrà operativa) e che l'eventuale convalida realizzata tramite tale sistema sarà considerata nulla;

- è consentito l'utilizzo del documento MVV, di modello "libero", cioè contenente almeno le stesse informazioni del modello MVV (Allegato I al decreto), precedute dalla dicitura relativa all'informazione da indicare e per il quale è consentito non indicare, nell'intestazione, né "Unione europea" (ed il relativo logo), né "Italia" (ed il relativo l'emblema) né, infine il nome e l'indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza;
- il predetto documento MVV può scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi e confezionati con le medesime modalità già illustrate nei casi relativi alla spedizione verso un altro Stato membro dell'Unione europea (*vds. commento al Prospetto n. 1*). Si specifica che per i prodotti vitivinicoli confezionati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto, in via del tutto analoga a quanto è consentito per il "documento" di cui al decreto direttoriale del 14 aprile 1999, il predetto documento MVV, sia che si tratti di un documento predisposto dallo speditore ovvero di un documento acquistato presso una tipografia autorizzata, può non essere sottoposto né alla timbratura preventiva né alla convalida.

#### ➤ **PROSPETTO 4 - circolazione nazionale: alcuni trasporti particolari (sottoprodotti)**

Nel *Prospetto n. 4* sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso di taluni particolari trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale. In proposito, occorre premettere che l'articolo 18, comma 3, del decreto ha "prorogato" la vigenza dell'articolo 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento elettronico. Ciò significa che, per scortare il trasporto della vinaccia e delle fecce di vino da un produttore ad una distilleria riconosciuta, fino alla predetta data, permane lo *status quo* e cioè la possibilità di utilizzare le bollette di consegna già istituite con il citato art. 4, comma 6, redatte secondo le disposizioni ivi richiamate.

Parallelamente è possibile utilizzare anche le bollette di consegna di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell'allegato 2, paragrafo 3, della circolare.

Si evidenzia che le bollette di consegna di cui sopra possono essere utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto).

#### ➤ **PROSPETTO 5 – altri casi particolari**

Nel *Prospetto 5* si trattano due casi particolari.

Il primo fa riferimento agli articoli 7, comma 3, e 17, comma 2, del decreto, in base ai quali viene data la possibilità di utilizzare documenti anche non prestampati/prenumerati né preventivamente timbrati né successivamente convalidati per scortare il trasporto sul territorio

nazionale, effettuato con mezzi propri del destinatario, di vini non confezionati contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l'esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri. In tal caso, tuttavia, il documento di accompagnamento deve riportare nella designazione del prodotto la dicitura “*destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario*”.

Si precisa che, trattandosi di un trasporto di vino allo stato sfuso, andranno comunque indicati, al fine di adempiere all'obbligo di descrivere il prodotto nella maniera più precisa (si vedano le istruzioni contenute nell'Allegato II del decreto relativamente alle caselle numerate con il n. 17, diverse dalla casella n. 17c):

- la designazione del prodotto (ad es. per i vini non a DOP né a IGP: “Vino senza DOP/IGP”; “Lazio IGT”; nel caso dei vini IGP che provengono da un taglio o assemblaggio consentito con altri vini, l'indicazione della IGP riportata sul documento va completata con quella della relativa percentuale);
- il colore (rosso, bianco o rosato);
- la provenienza (ad es.: “Prodotto in Italia” se si tratta di vino ottenuto da uve raccolte e vinificate in Italia);
- le informazioni relative agli allergeni (ad es.: “contiene solfiti”);
- il titolo alcolometrico effettivo e, nel caso di vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, anche il titolo alcolometrico totale;
- le indicazioni facoltative (ad es.: annata, varietà – si tenga presente che l'annata è obbligatoria nel caso dei vini a DOP; queste indicazioni vanno completate, nel caso in cui il vino proviene da un taglio o assemblaggio consentito con altri vini di altre varietà o annate, con quelle relative alle percentuali della varietà e dell'annata indicate sul documento)
- la quantità netta totale (espressa in ettolitri o litri: la quantità sarà quindi preceduta dai simboli “hl” oppure “l”);
- il codice della categoria (ad es.: il codice 1, che corrisponde al “Vino senza DOP/IGP”);
- il codice della zona viticola (ad es.: “CII”);
- il codice delle operazioni vitivinicole (ad es., si deve indicare il codice n. 4 per segnalare che il vino è stato dolcificato).

Il secondo caso, invece, fa riferimento alla Sezione B dell'articolo 9 del decreto, in base alla quale viene stabilito che gli speditori che non sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico devono richiedere, al Comune o all'Ufficio territoriale competenti, la preventiva numerazione e timbratura dei documenti MVV non prestampati/prenumerati. Per quanto riguarda le modalità di numerazione dei documenti in questione, si rimanda alle specifiche disposizioni del comma 4 della menzionata Sezione B dell'articolo 9 del decreto.

#### ➤ **PROSPETTO 6 – Esenzioni**

In questo prospetto sono riepilogati i casi di esenzione dall'emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo, così come stabiliti dall'articolo 25 del regolamento, per i quali non vi è da segnalare alcuna modifica rispetto allo *status quo*.





UNIONE EUROPEA

(1d) Numero di riferimento : [cod. MVV]



ITALIA

### Documento di Accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

Articolo 24(1)(a) (iii) del Regolamento (CE) n° 436/2009(\*)

(\*)istruzioni per la compilazione del documento MVV

(2) *Speditore:*  
*P.IVA o C.F.*  
*(SEED):*  
*Firma*

(5) *Destinatario :*  
*P.IVA o C.F.*  
*(SEED):*

(3) *Luogo di spedizione:*

(7) *Luogo di consegna :*

(10) *Autorità competente del luogo di partenza*

(15) *Trasportatore :*  
*Firma*

(16) *Altre indicazioni che si riferiscono al trasporto:*

(17p) *Designazione del prodotto:*

(17.1) *Descrizione dei colli:*

(17c) *Codice CN:*  
(17d, e, f) *Quantità:*

(17g) *Titolo alcolometrico:*  
(17o) *Densità:*

(17l) *Attestati:*

(17.2a) *Codice categoria:*  
(17.2b) *Codice della zona viticola:*  
(17.2.1a) *Codice delle operazioni vitivinicole:*

(17.2d) *Altre informazioni:*

18) *Certificato — controllo all'esportazione, se del caso:*

*Data di inizio del trasporto:*

*Ora di partenza:*

*Convalida:*

*ex art. 26, comma 1, lettera d), punto i;*  
 *ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, secondo trattino;*  
*Vedasi messaggio P.E.C. sul retro.*

*ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, secondo trattino e comma.2;*  
 *ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, terzo trattino.*

*Data e firma :*

*18) Apposizione marca prescritta ex art. 26, comma 1, lettera d), punto ii, secondo trattino - messaggio P.E.C.:*

*A) Prodotto respinto dal destinatario:*

*16) Cambio del mezzo di trasporto e/o del luogo di consegna*